

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”, ed, in particolare, il Capo III concernente i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, di seguito leFP;

VISTO in particolare l’ articolo 18, del citato decreto il quale prevede che le Regioni assicurino quali livelli essenziali dei percorsi di leFP:

- il riferimento a figure di differente livello individuate da Accordi definiti in sede di Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- l’acquisizione, da parte degli allievi, di competenze di base e di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono ed i cui standard formativi minimi sono definiti in sede di Conferenza Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l’ Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 il quale:

- conferma gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali comuni a tutti i percorsi di leFP di cui all’Allegato 3 dell’Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- istituisce il Repertorio nazionale dell’offerta di leFP che comprende figure di differente livello articolabili in specifici profili regionali;
- individua gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base;
- individua i modelli di attestato di qualifica professionale, di diploma professionale e per l’attestazione intermedia delle competenze acquisite in caso di interruzione di percorso;

VISTO l’Accordo approvato in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di leFP di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;

VISTO l’ Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2012 riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011;

CONSIDERATO che i documenti di cui sopra definiscono a livello nazionale gli standard formativi minimi per la realizzazione dei percorsi di leFP e che tali standard possono essere integrati a livello regionale in funzione di una loro maggiore contestualizzazione alle esigenze specifiche dei singoli territori;

VISTO il documento “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – Gli standard regionali” approvato con deliberazione n. 1284 del 30 giugno 2010;

CONSIDERATO che il citato documento disciplina le modalità di attuazione dell’offerta regionale di leFP in relazione alla fase transitoria prevista dall’articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, conclusasi con l’approvazione dei richiamati Accordi, e definisce i seguenti aspetti necessari per l’avvio in regime transitorio dei percorsi di leFP:

- le modalità di costruzione del Repertorio regionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale sua volta strutturato in termini di:
- tabella delle Figure nazionali/Profili regionali;
 - standard formativi tecnico professionali e standard professionali per la progettazione e la valutazione dei percorsi ;
 - standard formativi comuni relativi alle competenze di base;

- standard formativi comuni relativi alle competenze delle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale;
- gli standard regionali di progettazione di percorsi modulari e/o individualizzati svolti in complementarietà con i percorsi triennali di qualifica;
- gli standard del processo di valutazione con le relative linee guida per l'effettuazione dell'esame finale di qualifica;

RITENUTO di aggiornare ed integrare il citato documento sulla base delle novità introdotte dai sopra richiamati Accordi nonché sulla base dell'esperienza maturata e delle esigenze emerse nel corso della fase transitoria, così come disciplinata dall'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – Gli standard regionali, versione febbraio 2012", comprensivo degli aggiornamenti sopra richiamati ed articolato nei seguenti allegati:

- Allegato A) Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale, a sua volta articolato come segue:
 - Allegato A1) tabella delle Figure nazionali/Profili regionali;
 - Allegato A2) standard formativi tecnico professionali per la progettazione e dei percorsi;
 - Allegato A3) standard formativi comuni relativi alle competenze di base;
 - Allegato A4) standard formativi comuni relativi alle competenze delle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
 - allegato A5) standard professionali regionali mappati per figure/profili che costituiscono riferimento per la valutazione;
- Allegato B) Standard minimi regionali dei percorsi modulari e personalizzati svolti in complementarietà con i percorsi triennali di qualifica; modalità di svolgimento dei percorsi di leFP attraverso l'utilizzo dell'alternanza scuola lavoro e di periodi di formazione in assetto lavorativo;
- Allegato C) Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine annualità e di fine percorso (qualifica e diploma professionale);

RICHIAMATO l'articolo 10, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, in base al quale, in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53);

SENTITA la Commissione regionale per la formazione professionale, di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 nella seduta del 26 marzo 2012;

CONSIDERATO che il documento predisposto dai competenti uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari Opportunità definisce in maniera organica, nel rispetto della normativa sopra citata e tenuto conto dell'esperienza maturata e delle esigenze emerse nel corso della fase transitoria, gli aspetti necessari per la messa a regime su tutto il territorio regionale dei percorsi di leFP;

Su proposta dell'Assessore al Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità

La Giunta regionale, all'unanimità,

d e l i b e r a

1) E' approvato il documento, allegato quale parte integrante della presente deliberazione, intitolato "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – Gli standard regionali, versione febbraio 2012" comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato A) Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale, a sua volta articolato come segue:
 - Allegato A1) tabella delle Figure nazionali/Profili regionali ;
 - Allegato A2) standard formativi tecnico professionali per la progettazione e dei percorsi;
 - Allegato A3 standard formativi comuni relativi alle competenze di base;
 - Allegato A4) standard formativi comuni relativi alle competenze delle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
 - allegato A5) standard professionali regionali mappati per figure/profili che costituiscono riferimento per la valutazione;
- Allegato B) Standard minimi regionali dei percorsi modulari e personalizzati svolti in complementarietà con i percorsi triennali di qualifica; modalità di svolgimento dei percorsi di leFP attraverso l'utilizzo dell'alternanza scuola lavoro e di periodi di formazione in assetto lavorativo;
- Allegato C) Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine annualità e di fine percorso (qualifica e diploma professionale).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE